



CITTÀ di VALLO della LUCANIA

Piazza Vittorio Emanuele II n. 44 – 84078 Vallo della Lucania (SA)

(C.F. 84000010656 – P. IVA 00785220658)

ORDINANZA SINDACALE N. 081/2020

Prot. n. 012550 del 23 novembre 2020

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Prolungamento della sospensione delle attività educative in presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia e delle attività didattiche in presenza per tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, fino al 03/12/2020.

IL SINDACO

PREMESSO che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili per via aerobica (Covid-19) è stato prorogato al 31 gennaio 2021 con Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTA l'Ordinanza n. 079 del 15 ottobre 2020, così come rettificata, per quanto concerne la sola Scuola dell'Infanzia, dall'Ordinanza n. 080 del 16 ottobre 2020, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania, a fini di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid-19 sull'intero territorio regionale, ha decretato la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi nelle scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre 2020;

VISTE le Ordinanze n. 82 del 20 ottobre 2020 e n. 85 del 26 ottobre 2020 con le quali il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha confermato la decisione di sospensione delle attività didattiche in presenza prolungandola fino al 31 ottobre 2020 per le scuole primarie e secondarie;

VISTA l'Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020, con cui, tra l'altro, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla luce della tendenza in atto alla crescente diffusione dell'epidemia da Covid-19, oltre a confermare e prolungare il periodo di sospensione della didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie fino al 14 novembre 2020, ha stabilito di estendere tale decisione, a decorrere dal 2 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, anche alla scuola dell'infanzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 che, a far data dal 6 novembre 2020, all'art. 3, stabilisce che, con Ordinanza del Ministro della Salute, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" (cosiddetta zona "rossa"), dove tra l'altro, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono applicate speciali misure di contenimento, tra le quali, lo svolgimento esclusivamente a distanza delle attività scolastiche e didattiche, tranne che nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nel primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado dove ne è ammesso lo svolgimento in presenza;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si applicano sul territorio regionale della Campania le precitate disposizioni di cui all' art. 3 del medesimo DPCM;

VISTA l'Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020, con cui, tra l'altro, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ha confermato e prolungato su tutto il territorio regionale:



CITTÀ di VALLO della LUCANIA

Ordinanza Sindacale n. 081 - 23 novembre 2020

- fino al 23 novembre, il periodo di sospensione delle attività educative in presenza nei servizi educativi e nella scuola dell'infanzia (da 0 a 6 anni) e delle attività didattiche in presenza delle prime classi della scuola primaria;
- fino al 29 novembre 2020, le attività didattiche in presenza per le altre classi della scuola primaria (dalla seconda alla quinta classe) e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado;

RILEVATO che, nella citata Ordinanza Presidenziale n. 090 del 15 novembre 2020, la ripresa delle attività didattiche in presenza, dal 24 novembre 2020 nel sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini da 0 a 6 anni per la prima classe delle scuole primarie e, dal 30 novembre 2020, per le restanti classi della scuola primaria e per le prime classi della scuola secondaria di primo grado è subordinata all'organizzazione di uno screening di massa, da effettuare, entro il giorno prima delle date previste per la riapertura, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, nonché alla valutazione del quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

VISTO che, ad oggi, non si hanno notizie sulla ampiezza della base di effettuazione del test sierologico e dei suoi esiti sulla fascia di popolazione interessata; solo dal comunicato n. 596 del 21/11/2020 dell'Unità di Crisi Regionale Covid-19 si apprende che: *... è stata, quindi, affrontata con l'Unità di Crisi regionale la questione relativa alla ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria, secondo quanto prospettato dall'Ordinanza n.90/2020. Si è preso atto delle attività di screening svolte sul territorio e si è convenuto che nella giornata di lunedì prossimo le Asl comunicheranno formalmente i risultati delle operazioni effettuate. Sulla base dei dati e delle relazioni presentate, verranno assunte le decisioni in merito alla riapertura delle attività in presenza delle classi scolastiche prese in esame, fatta salva, in ogni caso, la possibilità per i singoli Comuni di decidere in autonomia in relazione a situazioni di specifica criticità eventualmente presente sui singoli territori. Nel frattempo, è stato stabilito che proseguiranno anche nelle prossime settimane le operazioni di screening estese alle fasce della popolazione studentesca di età più elevata rispetto a quelle coinvolte finora.*

CONSIDERATO che la sospensione della didattica in presenza estesa alle scuole di tutti gli ordini e gradi ha contribuito, insieme alle altre misure di contenimento e restrizione, al mantenimento su valori contenuti della diffusione del contagio sul territorio comunale;

RITENUTO che la riapertura delle scuole, proprio nel momento in cui si sta producendo il massimo sforzo per ridurre la circolazione del virus, potrebbe vanificare i risultati sinora raggiunti e si porrebbe in controtendenza rispetto allo scenario di massimo rischio epidemiologico in cui è collocata la nostra regione, tenuto conto che la possibilità di diffusione del Covid-19 anche in ambiente scolastico, oltre ad essere osservata in ambito scientifico, è stata dimostrata anche da alcuni casi che si sono verificati tra gli alunni ed il personale docente e non, con il pericolo di un suo trasferimento all'interno delle famiglie, amplificando il rischio sanitario nei confronti dei soggetti più deboli e, in particolare, degli anziani;

RITENUTO opportuno, per tali motivi, disporre, indipendentemente dalle decisioni che saranno assunte dal Presidente della Giunta Regionale, il prolungamento della sospensione delle attività educative in presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia e delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado fino al giorno 03/12/2020, nelle scuole statali e paritarie;

RAVVISATO che il presente provvedimento sia di pubblico interesse, in quanto ricorre l'esigenza di salvaguardare la sanità pubblica e di preservare il territorio dal potenziale rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

VISTI l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'articolo 50, comma 5 del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000, sui poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco quale rappresentante della comunità locale in materia di igiene e sanità pubblica;

-ORDINA-

Sul territorio comunale di Vallo della Lucania, fino al 3 dicembre 2020, restano sospese:

1. Le attività educative in presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
2. Le attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, delle scuole statali e paritarie;



CITTÀ di VALLO della LUCANIA

Ordinanza Sindacale n. 081 - 23 novembre 2020

-DISPONE-

che la presente Ordinanza:

- diventi efficace dal giorno 24 novembre 2020;
- sia affissa all'Albo on line del Comune di Vallo della Lucania;
- sia resa nota all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del comune www.comune.vallodellalucania.sa.it, nella sezione "News" della prima pagina e comunicata ai media locali;
- sia notificata alle Autorità Scolastiche competenti ed al gestore del servizio di trasporto scolastico;
- sia trasmessa al Prefetto di Salerno, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno – UOPC 69-70 di Vallo della Lucania, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno;
- sia comunicata alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale per i controlli di competenza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Vallo della Lucania, **23 novembre 2020**



IL SINDACO
Antonio ALORA